



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Fallimentare
16/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021 ex art. 14-ter l. 3/2012 il sig. _____

assistito dall'Avv. _____ (C.F. PCA _____)

del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _____, allegando di trovarsi in stato di sovraindebitamento e producendo la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, chiedevano l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i propri beni ex art. 14-ter l. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

- rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. 3/2012, avendo il ricorrente residenza in _____, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- rilevato che il sig. _____ ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) l. 3/2012, si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento, emergendo *per tabulas*¹ uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dal forte indebitamento contratto nei confronti dell'Erario e di istituti di credito, che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- considerato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012, in quanto la parte istante, ancorché imprenditore commerciale², non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla citata legge;
- rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, avente il contenuto specificato dall'art. 14-ter, comma 3, lett. da a) ad e), l. 3/2012;
- rilevato che da detta relazione, in particolare, emerge:
 - che il sovraindebitamento in cui versa il ricorrente è dovuto alle negative fluttuazioni, a partire già dal 2012, delle entrate reddituali derivanti dall'attività di agente rappresentante di commercio per diverse società operanti nel settore alimentare, in un generale contesto di contrazione dell'economia nazionale, a

¹ Cfr. elenco dei debiti di cui ai docc. 24-42, ed il relativo elenco dei creditori *sub* doc. 44, la cui veridicità e completezza è stata riscontrata dall'OCC _____ e indicazione del reddito percepito allo stato pari a € 27.314,00 annui (2019, cfr. dichiarazioni dei redditi *sub* docc. 7-10).

² Il ricorrente risulta infatti iscritto presso la _____ quale imprenditore individuale titolare di P.IVA per lo svolgimento dell'attività di agente rappresentante di commercio (doc. 22).

fronte dall'esigenza di provvedere per l'intero ai bisogni della famiglia, composta dal ricorrente, dalla moglie (disoccupata) e dal figlio minore;

- la solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;
 - l'assenza di atti impugnati dai creditori;
 - la completezza ed attendibilità documentazione allegata al ricorso;
- rilevato che la domanda, ai sensi dell'art. 14-ter l. cit. è stata corredata e successivamente integrata, in ottemperanza ai decreti di questo Giudice del 20 maggio 2021 e del 7 giugno 2021, dei documenti di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. cit. e precisamente:
 - (i) dall'elenco dettagliato di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute;
 - (ii) dell'inventario dei beni del debitore e dell'indicazione degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
 - (iii) dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
 - (iv) delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale
 - (v) dall'elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia, previa indicazione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia, indicate in € 1.825,00 mensili a fronte di entrate complessivamente stimate, nel medesimo periodo, in circa € 3.600,00 lordi quale reddito derivante da attività di imprenditore commerciale³;
 - rilevato che dai dati esposti nella domanda e successivamente verificati dall'Organismo di composizione della Crisi risulta – come si è già evidenziato – sussistente uno stato di sovraindebitamento del sig. _____ ai sensi dell'art. 14-ter e 6, comma 2, l. 3/2012, ossia una situazione di perdurante e non transeunte squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la definitiva incapacità di adempiere alle prime; in particolare, il patrimonio del ricorrente, rappresentato da un credito di €20.000 portato da n. 2 assegni circolari, da un autovettura di modico valore, stante l'inutilizzabilità, e dal reddito da attività commerciale, non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività così riassumibili:

Creditori	Credito al privilegio	Credito al chirografo
_____	€ 7.091,53	---
_____	€ 2.223,28	---
Regione Lombardia	€ 13,39	€ 331,80
INPS Monza	€ 36,27	€ 627,62
Comune di Nova Milanese	€ 61,47	€ 52,53
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 6.771,60	€ 39.779,19
_____	---	€ 837,25
Regione Emilia-Romagna	€ 49,70	€ 139,87
_____	€ 16.538,22	---
_____	€ 53,56	€ 69,77
Comune di Bra	€ 4,10	€ 178,21
Agenzia delle Entrate	€ 4.955,31	€ 12.942,36
_____	€ 186,79	€ 351,02
_____	€ 5.461,08	---
_____	€ 1.509,18	---
_____	€ 2.110,28	---
_____	€ 1.606,20	---

³ Nella prospettazione avanzata dal ricorrente di potere tornare ai livelli di fatturato relativi al periodo 2018-2019, pari a circa € 42.000/44.000 annui, contrattisi nel corso del 2020 e del 2021 a causa della situazione pandemica.

<i>Totale per classe</i>	€ 48.671,96	€ 55.309,62
TOTALE	€ 103.981,58	

cui debbono aggiungersi le spese di accesso alla presente procedura, determinabili come segue:

Organo della procedura	Credito prededucibile
Organismo di Composizione della Crisi	€ 1.272,86
Legale	€ 2.042,77
Liquidatore	€ 3.321,97
<i>Totale prededuzioni</i>	€ 6.637,60
TOTALE PASSIVITA	€ 110.619,18

- rilevato che, sebbene non sia ravvisabile un ricorso colposo al credito da parte del ricorrente, giacché le poste passive risultano derivanti dalla contrazione di debiti in conseguenza della necessità di provvedere ad esigenze di carattere personale (essendo costituite da sconfinamenti in conto corrente, o da insoluti da contratti di credito *revolving*), risulta tuttavia una notevole e censurabile esposizione debitoria nei confronti dell'Erario;
- rilevato inoltre che non deve essere taciuta la circostanza per cui il debitore, a fronte della riduzione delle entrate derivanti dall'attività di rappresentante di commercio, e stante la necessità di provvedere al sostentamento dell'intero nucleo familiare, non si sia attivato (almeno) al fine di valutare l'opportunità di ricercare un impiego che quantomeno garantisse entrate in misura fissa, o comunque un livello reddituale più costante e consono alle esigenze della famiglia⁴;
- rilevato altresì che, ancorché la procedura esuli dall'ambito dell'art. 7-bis l. 3/2012 (procedure familiari), non può non evidenziarsi che la condotta tenuta dalla sig.ra _____, moglie del ricorrente, abbia profondamente inciso sulla situazione economica del nucleo familiare, e quindi del marito, ed è destinata altresì ad incidere sulla realizzazione del piano di liquidazione del patrimonio, in quanto non percipiente di alcun reddito e quindi gravante interamente sulle già esigue disponibilità economiche del coniuge, in quanto non beneficiaria degli ammortizzatori sociali e/o delle misure previste dalla legislazione vigente a sostegno del reddito;
- rilevato ancora che il debitore, pur disponendo di n. 2 assegni circolari, ricevuti a seguito della vendita dell'immobile ereditato in Napoli, di importo pari ad € 13.390,00 ed € 6.610,00, recanti data 3 ottobre 2018, in maniera difforme dagli ordinari canoni di diligenza, non ha proceduto all'incasso dei medesimi nel lungo periodo ad oggi trascorso dall'emissione, tale da porre il grave rischio di lasciare decorrere inutilmente quasi per intero il termine triennale di prescrizione dell'assegno, e quindi di non assicurare un (seppur parziale) soddisfacimento dell'ingente esposizione debitoria in cui esso versava e tuttora versa, con evidente pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie già notevolmente comprese;
- rilevato altresì che la proposta di liquidazione del patrimonio, come indicata nel ricorso, risulta atta a garantire il soddisfacimento dei creditori (al netto dei crediti prededucibili per legge a favore degli organi della procedura) in maniera irrisoria, proprio in ragione della inidoneità della sola attività del ricorrente ad assicurare una somma apprezzabile da

⁴ Si consideri anche che la professione svolta dal ricorrente comporta una pluralità di spese strettamente correlate all'esercizio dell'attività, precisate nel ricorso introduttivo in € 7.200,00 annui (pag. 13), cifra che inevitabilmente incide in misura significativa nella realizzazione del piano di liquidazione, con l'effetto di comprimere la porzione di reddito da destinarsi al soddisfacimento dei creditori (detratte anche le spese di sostentamento).

Si aggiunga inoltre che, per stessa dichiarazione del ricorrente (pag. 15) diverse poste passive sono state causate direttamente dallo svolgimento della professione, apparendo pertanto tale scelta a tratti anche antieconomica.

destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, sottratte le spese di sostentamento, e all'assenza di ulteriori fonti di reddito nel nucleo familiare;

- ritenuta infine non condivisibile la previsione di ricomprendere nel piano di liquidazione i crediti futuri (€ 7.200,00, pari al 26% del totale dell'attivo prospettato) solo subordinatamente al ritorno, meramente eventuale, ai livelli di fatturato precedenti al 2020, proposta che sostanzialmente comporterebbe l'ammissione alla procedura con la conseguente sospensione *de facto* dell'apporto di crediti per (almeno) il primo anno, stante l'assenza di certezza in ordine all'effettiva possibilità di ritorno agli auspicati livelli reddituali;
- rilevato infatti che tale richiesta non può affatto essere accolta, in quanto comprimerebbe indebitamente il soddisfacimento già esiguo dei creditori, preordinando al contempo *ex nunc* l'esonero dall'avvio, da parte dei medesimi, di procedure esecutive nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 14-*duodecies* l. 3/2012.
- rilevato che con memoria del 24 giugno 2021, depositata a seguito di provvedimento di integrazione emesso da questo Giudice in data 7 giugno 2021, il ricorrente non forniva precisazioni dirimenti relativamente alle criticità evidenziate, anche in ordine alle determinazioni future, rispetto a quanto indicato nel ricorso e negli atti precedenti;
- rilevato tuttavia che, per quanto i rilievi sin qui svolti siano inconfutabili, il giudizio di meritevolezza in ordine all'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio è estraneo alla disciplina normativa tratteggiata dagli artt. 14-*ter* ss. l. 3/2012, potendo essa invece essere valutata in senso presumibilmente negativo in sede domanda di esdebitazione, anche alla luce della eventuale condotta tenuta dal ricorrente nel corso della fase liquidatoria (art. 14-*terdecies* l. cit.);
- rilevato che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori e che, tuttavia, l'OCC ha riferito di una pluralità di prestiti ottenuti da familiari ed amici del ricorrente, che hanno richiesto una specifica integrazione al fine di vagliare la possibile sussistenza di atti in frode ai creditori;
- considerato a riguardo come, nonostante l'entrata in vigore delle modifiche alla l. n. 3/2012 ad opera del d.l. n. 137/2020, come convertito dalla l. n. 176/2020, applicabile alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 dicembre 2020), compresa pertanto la presente, l'art. 14-*quinqüies* reciti tutt'ora al primo comma che *"il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-*ter*, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione"*;
- rilevato altresì come, precedentemente all'entrata in vigore della suddetta disposizione questo Tribunale avesse interpretato l'inciso di cui all'art.14-*quinqüies* l. cit. come ostativo all'apertura della procedura di liquidazione ogniqualevolta sussistessero atti revocabili ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., interpretazione avallata dal fatto che al Liquidatore non fosse conferita la legittimazione ad esercitare l'azione revocatoria;
- considerato peraltro che la appena richiamata riforma della disciplina del sovraindebitamento abbia determinato la riscrittura, fra l'altro, dell'art.14-*decies* della l. n. 3/2012, il cui nuovo secondo comma recita *"il Liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice civile"*;
- ritenuto pertanto che, pur dando per scontati i limiti di una disciplina estrapolata dal Codice della crisi ed innestata nel tessuto normativo della vigente l. n. 3/2012, ed in particolare tenendo conto della conservata esclusiva titolarità dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione in capo al solo debitore, l'inciso di cui all'art.14-*quinqüies* debba essere interpretato nel senso che gli "atti in frode", alla luce del mutato panorama normativo, vanno individuati in quelli posti in essere in prossimità od in vista dell'apertura della

liquidazione stessa, ovvero in quelli posti in essere successivamente alla data di deposito della relativa domanda (allo stato da parte del solo debitore), con esclusione quindi di quegli atti che pur non strumentalmente posti in essere in vista della procedura, siano comunque revocabili, rispetto ai quali il legislatore conferisce fin d'ora la legittimazione al Liquidatore per l'azione di cui all'art. 2901 cod.civ.;

- ritenuto infatti che tale interpretazione concilia il permanere dell'ostacolo normativo di cui sopra, del tutto assente dalla disciplina propria del codice della crisi, con l'esclusione dell'iniziativa in capo ai creditori ed al Pubblico Ministero (caratterizzante la normativa codicistica) e allo stesso tempo con conferimento in via ordinaria al Liquidatore della legittimazione all'azione revocatoria, dunque ormai ritenuta ben possibile e compatibile con l'apertura della procedura in esame;
- rilevato che, con atto del 31 maggio 2021, il ricorrente depositava l'elenco dei prestiti ottenuti da familiari e amici, così ricostruito:

Creditore	Importo	Periodo	Corresponsione
	€ 2.500,00	Aprile 2018	Contanti
	€ 470,00	Fine 2017	Contanti
	€ 950,00	2017-2018	Contanti
	€ 1.535,00	2016-2019	Contanti
	€ 7.560,00	2016-2018	Contanti
	€ 2.700,00	2016-2019	Contanti (€ 1.400,00 bonifico)
	€ 2.125,00	2016-2018	Contanti
	€ 350,00	2018	Contanti
	€ 1.850,00	2016	Contanti
	€ 3.580,00	2016-2018	Contanti (€ 600,00 bonifico)
TOTALE	23.620,00 €		<i>di cui € 2.000 a mezzo bonifico</i>

- ritenuto conseguentemente che, stante la dazione delle somme a mezzo contante, risulta mancante la prova della effettiva corresponsione al ricorrente delle medesime, sicché non può con certezza escludersi la sussistenza di atti di distrazione del patrimonio operati dal medesimo e giustificati come restituzioni delle somme in conto capitale;
- rilevato tuttavia che gli importi, la qualità dei creditori (familiari ed amici) ed il periodo di effettuazione dei rimborsi non risultano tali da ritenere *prima facie* che essi siano stati eseguiti *in prossimità od in vista dell'apertura della liquidazione*, e quindi in frode ai creditori;
- ritenuto pertanto che gli esborsi effettuati dal ricorrente e giustificati quali rimborso dei prestiti ricevuti, di per sé non ostino all'apertura della liquidazione, per quanto sopra chiarito in ordine alla nuova interpretazione del disposto di cui all'art.14-*quinquies* l. 3/2012, posto che non occorre entrare nel merito dei requisiti di revocabilità, essendo gli atti collocati temporalmente in epoca anteriore alla proposizione della domanda e riservata al Liquidatore ogni ulteriore determinazione in ordine alla loro efficacia;
- considerato che appare congrua la rideterminazione della somma da riservarsi al ricorrente per il mantenimento in € 1.500,00 mensili, stante tuttavia la necessità che la sig.ra si attivi al fine di trovare un'occupazione, ovvero di beneficiare di uno degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente, così da concorrere effettivamente alle spese del sostentamento, in maniera tale da consentire al ricorrente di destinare una maggiore somma al soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;
- ritenuto di disattendere l'istanza del ricorrente in ordine alla sospensione della corresponsione di crediti futuri per (almeno) il primo anno dall'apertura della procedura, ossia sino al meramente auspicato ritorno ai livelli di fatturato precedenti al 2020, in

quanto tale previsione, come detto, comprimerebbe indebitamente il soddisfacimento già irrisorio dei creditori, preordinando al contempo *ex nunc* l'esonero dall'avvio, da parte dei medesimi, di procedure esecutive nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 14-*duodecies* l. 3/2012;

- rilevato che, per quanto sin qui detto, l'attivo totale della procedura, su un periodo di quattro anni, è così composto:

Poste attive (prontamente realizzabili e crediti futuri)	Importo mensile	Totale
Entrate da attività professionale	€ 2.025,00	€ 97.200,00
Credito portato da assegni circolari	---	€ 20.000,00
Automobile	---	€ 300,00
Spese di sostentamento	€ 1.500,00	€ 72.000,00
TOTALE	€ 200,00	€ 45.500,00

- rilevato che dovrà essere il Liquidatore a vigilare che i beni e la somma mensile, al netto delle spese di sostentamento, siano effettivamente riservate a soddisfacimento dei creditori, nonché a vigilare in ordine alle variazioni reddituali migliorative tali da consentire l'incremento delle poste liquidabili in favore dei creditori;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig. _____

NOMINA

Liquidatore, visto l'art. 14-*quinqüies*, comma 2, e l'art. 15, comma 8, l. 3/2012, il _____
, con: _____

DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14-*novies* l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda;

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni mobili registrati facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al ricorrente, ai sensi dell'art. 14-*quinqüies*, comma 2, lettera e) l. 3/2012, di rilasciare o consegnare al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione;

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento della famiglia la somma attualmente percepita a titolo di reddito da lavoro autonomo nella misura di € 1.500,00 mensili

DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano Il Cittadino e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza, a cura e spese dei richiedenti;

DISPONE

che il debitore comunichi tempestivamente al Liquidatore qualsiasi variazione reddituale migliorativa, propria o del coniuge, nonché la sopravvenienza di finanza esterna, ovvero di qualsivoglia ulteriore utilità ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012

DISPONE

che il Liquidatore:

(i) formi l'elenco dei creditori;

(ii) predisponga l'inventario;

(iii) comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;

- (iv) predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- (v) elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- (vi) liquidi successivamente i beni oggetto della procedura con le modalità previste dall'art. 14-*novies* l. 3/2012;
- (vii) accerti periodicamente se subentrino variazioni reddituali migliorative del nucleo familiare del debitore, e sopravvenienze di finanza esterna, ovvero di qualsivoglia ulteriore utilità ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012, assumendo le relative determinazioni in ordine al progetto di liquidazione.

Manda la Cancelleria per la notificazione.

In Monza, addì 2 luglio 2021

Il Giudice delegato
Dott. Maria Gabriella Mariconda

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

